## Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 "RGB015937/2013



### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TERZA SEZIONE CIVILE

### IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15937/2013 R.G., avente ad oggetto: Altri rapporti condominiali/opposizione a decreto ingiuntivo n. 2489/2013 del 10.10.2013,

#### vertente tra

**BMC** 

, elettivamente domiciliata in presso lo studio

dell'Avv. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 9.02.2023,

- OPPONENTE -

#### contro

CONDOMINIO VIA X

N. 5 - BARI, in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 24.09.2013,

- OPPOSTO -

### - CONCLUSIONI DELLE PARTI -

All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.06.2023 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (G.U. n. 180 del 18.07.2020), come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.

### - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 14-16.12.2013, conveniva innanzi a questo Tribunale il CONDOMINIO di VIA X **BMC** 

n. 5 – BARI, esponendo quanto segue: in data 5.11.2013, le veniva notificato decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari, n. 2489/13, emesso in data 10.10.2013, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del Condominio di via X n. 5 – Bari, in persona dell'amministratore pro tempore, della complessiva somma di €. 9.147,00, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, nonché spese di procedura, in virtù

## Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 RG n. 15937/2013

n. 15937/2013 R.G.

della deliberazione assembleare del 16.07.2013 che aveva costituito un fondo cassa dell'importo di €. 15.000,00 oltre IVA, per lavori di manutenzione straordinaria, di cui 1/3 a carico della B e 2/3 a carico dei condomini delle proprietà sottostanti, da soddisfare mediante n. 04 versamenti mensili decorrenti dal mese di maggio 2013, autorizzando l'amministratore per il recupero di tutte le somme dovute.

In particolare, con ricorso per decreto ingiuntivo il predetto Condominio assumeva che la B proprietaria dell'immobile sito all'undicesimo piano con annesso terrazzo ad uso esclusivo - regolarmente convocata per le assemblee del 4.04.2013 e del 16.07.2013, non vi aveva partecipato, né aveva proposto tempestiva impugnazione avverso le relative delibere; ed invero, in data 16.07.2013, l'Assemblea aveva deliberato: a) di affidare alla ditta EK S.r.l. i lavori di manutenzione del lastrico ed eliminazione delle infiltrazioni agli appartamenti sottostanti, per un importo complessivo di €. 35.072,10 oltre IVA al 10%; b) di riconoscere al Geom. F un compenso pari ad €. 2.455,05 oltre IVA; c) di riconoscere all'amministratore un compenso extra di €. 701,44 oltre IVA e CAP; d) di rateizzare il pagamento del saldo di €. 20.072,10 oltre IVA in quattro rate mensili decorrenti dal mese di agosto 2013, secondo gli allegati stati di riparto contestualmente approvati.

Pertanto, con il detto ricorso per d.i. l'Amministratore del Condominio di Via X n. 5 richiedeva l'importo di €. 9.147,00, di cui €. 4.136,76 per n. 03 rate del fondo cassa (maggio, giugno e luglio 2013) ed €. 5.010,24 per n. 02 rate del fondo cassa completamento lavori lastrico olare riferiti al mese di agosto e settembre 2013.

Con l'odierno giudizio, dunque, BMC proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: 1) nullità delle convocazioni alle due assemblee, atteso che gli avvisi non erano mai stati notificati alla B, che si trovava fuori regione e risultavano, inoltre, del tutto carenti di allegazione di accertamenti tecnici; 2) errore nella quan ificazione di €. 5.010,24 per n. 02 rate del fondo cassa a completamento, in quanto la rata certa, liquida ed esigibile era solo quella scaduta il 31.08.2013 e non anche quella del 30.09.2013; 3) esistenza di una servitù d'uso, in favore delle altre unità immobiliari del fabbricato, ai fini della manutenzione dell'antenna televisiva centralizzata ivi installata; chiedeva, pertanto, previa declaratoria della mancanza di notifica degli avvisi di convocazione alle due assemblee, la declaratoria di nullità del predetto decreto e, nel merito, di rigettare la domanda monitoria formulata dal Condominio, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, chiedeva di ridurre la somma ingiunta e la quota di pertinenza della B per i lavori eseguiti nella misura determinata a seguito di CTU, con vittoria di spese e competenze di lite.

Inoltre in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, inoltre, la B precisava e modificava parzialmente le proprie domande, eccependo la nullità delle suddette delibere condominiali, in quanto illegittimamente incidenti sulla proprietà esclusiva della stessa opponente.

Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di opposizione, il CONDOMINIO di VIA X

n. 5 – Bari, eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n.28/2010, e nel merito contestava in fatto e in diritto l'assunto *ex adverso* e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Con ordinanza del 17.04.2014 assunta dal precedente Giudice designato veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in precedenza concessa *inaudita altera* 

# Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 " R.G. Po. 15937/2013

parte, e veniva assegnato il termine *ex lege* di 15 giorni per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis del citato d.lgs. n. 28/2010, sicché constatato alla successiva udienza del 26.02.2015 l'esito negativo della stessa mediazione, la causa veniva successivamente istruita a mezzo di produzione documentale e CTU, a firma del geom. RD , depositata telematicamente in data 27.09.2018, ed è stata in seguito più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 29.06.2023, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (G.U. n. 180 del 18.07.2020), come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 2 c.p.c.

L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente, mette conto evidenziare che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e dell prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, spetta all'opposto provare i fatti costitutivi della pretesa azionata con la procedura monitoria, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa avanzata.

Orbene, nel caso di specie, è incontestato che il Condominio abbia deliberato, in sede di assemblea, i lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare, in assenza dell'odierna opponente, proprietaria del predetto terrazzo, stabilendo altresì le modalità di pagamento da effettuare con versamenti mensili, nella misura di 1/3 a carico della B e 2/3 a carico dei restanti condomini.

Sul punto, l'odierna opponente deduce la nullità degli avvisi di convocazione alle due assemblee citate, attesa la loro mancata comunicazione e notificazione alla B , che si trovava fuori regione.

Tale motivo di opposizione è, tuttavia, infondato e va rigettato.

Ed invero, i predetti avvisi di convocazione risultano essere stati consegnati al portiere dello stabile e, sul punto, la giurisprudenza di legittimità qualifica l'avviso di convocazione quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato), in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al

# Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 " R.G. P. 15937/2013

pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.

Dunque, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. civ. sentenza n. 8275/2019).

Inoltre, mette conto evidenziare altresì che l'eventuale mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di renta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. – decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione – è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (cfr. Cass. civ. sentenza n. 6735/2020; Trib. Roma sentenza n. 10109/2020).

Ebbene, deve rilevarsi che la X non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale impossibilità di venire a conoscenza dell'avviso di convocazione, né ha impugnato la relativa delibera per il dedotto vizio procedimentale nel termine di 30 giorni previso dalla legge, sicché il motivo di opposizione relativo al denunciato profilo di invalidità/annullabilità della delibera ` infondato e deve essere rigettato.

Tuttavia, con riferimento alla dedotta nullità delle delibere condominiali, come precisata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., deve rilevarsi quanto segue.

In via preliminare, giova richiamare una recente pronuncia delle Sezioni Unite, n. 9839/2021, che ha osservato che: "Se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell'opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la deliberazione assembleare) posto a fondamento dell'ingiunzione (...). Invero, la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo; non può, pertanto, precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. In secondo luogo, va rilevato poi come ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), impongano di riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione. (...) Quanto detto vale innanzitutto con riguardo al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da "nullità". È sufficiente, a tal fine, osservare che la nullità, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto (...); essa è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio (art. 1421 cod. civ.). (...) Deve dunque riconoscersi - secondo i principi generali - che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha il potere di sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, che sia stata eventualmente eccepita dalla parte; egli ha altresì il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità della deliberazione, con l'obbligo - in tal caso di instaurare sulla questione il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242 del 12/12/2014; Cass., Sez. 2, n. 26495 del 17/10/2019)".

# Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 " R.G. Po. 15937/2013

Le Sezioni Unite, inoltre, hanno avuto cura di tracciare il *discrimen* tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili", chiarendo che devono considerarsi "nulle" le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; devono, invece, qualificarsi "annullabili" le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. in tal senso, anche, Cass., Sez. Un., n. 4806 del 07/03/2005).

Tra i casi previsti di nullità vi è l'ipotesi di "impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito al contenuto della deliberazione; l'impossibilità materiale dell'oggetto della deliberazione va valutata con riferimento alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato; l'impossibilità giuridica dell'oggetto, invece, va valutata in relazion alle "attribuzioni" proprie dell'assemblea. Mentre, in ordine all'impossibilità giuridica dell'oggetto, l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi esclusivamente della gestione dei beni e dei servizi comuni; di conseguenza, non può perseguire finalità extracondominiali e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. E allora, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno e nel perimetro delle proprie attribuzioni; ove, invece, l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni".

Ebbene, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che le delibere per cui è causa siano viziate da nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sul punto, in astratto certamente sussistono poteri deliberativi dell'assemblea quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura (solaio, guaine impermeabilizzanti ecc.), senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverosia il suo carattere reale personale, spettante a taluni condomini, i quali soltanto debbono sostenere le spese di riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti che servono non alla copertura ma a soddisfare altre utilità del lastrico solare o di quella parte di esso ad uso esclusivo (cfr. Cass. civ. ord. n. 19779/2017).

Tuttavia, tali delibere hanno inciso in maniera illegittima sul diritto di proprietà della B : ed invero, in data 4.04.2013, l'Assemblea prevedeva quanto segue: "L'Assemblea all'unanimità delibera di adottare i criteri così come consigliati dal sig. D vietando l'apposizione di pavimentazione sui predetti stati di

## Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 RG n. 15937/2013

n. 15937/2013 R.G.

guaina al condomino proprietario, e suoi inquilini, dell'appartamento posto all'11° piano (ex volume tecnico) ed utilizzatore del predetto lastrico solare oggetto di infiltrazioni e nuovi lavori da realizzare".

Dunque, anzitutto tali delibere, concernenti i lavori di manutenzione venivano adottate in assenza del condomino proprietario del lastrico solare ad uso esclusivo (sul punto, una risalente pronuncia di legittimità, Cass. civ. n. 13116/1997, ha sancito la nullità assoluta della delibera dell'assemblea di un condominio di esecuzione di opere, anche nell'interesse comune, sulle proprietà esclusive dei condomini senza il loro consenso, e pur se i lavori sono urgenti e necessari, con la conseguente nullità della delibera di ripartizione delle spese derivatane).

Ed invero, occorre ribadire che, in tema di condominio di edifici, "i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei ingoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda (cfr. Cass. 27.8.1991, n. 9157, ove si soggiunge, che, pertanto, non è consentito alla maggioranza dei condomini deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell'impianto di riscaldamento in un locale di proprietà esclusiva, con pregiudizio di tale proprietà, senza il consenso del proprietario del locale stesso; cfr., altresì, Cass. 14.12.2007, n. 26468, secondo cui, in tema di condominio, i poteri dell'assemblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare contrattualmente convenzion e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini) (cfr. Cass. civ. sentenza n. 4726/2016).

Nel caso di specie, nessun consenso e nessuna preventiva accettazione risulta essere stata prestata dalla opponente per l'esecuzione delle opere incidenti sul suo diritto di proprietà esclusiva, non avendo la stessa partecipato alle predette assemblee condominiali né risultando una differente regolamentazione condominiale previamente accettata dalla B

Inoltre, è evidente che le delibere adottate nel caso di specie abbiano cagionato un danno alla proprietà esclusiva della B

Tale circostanza risulta confermata dal CTU, geom. RD , che nelle conclusioni rassegnate nella propria relazione depositata il 27.09.2018 ha evidenziato che: "Il sottoscritto CTU ritiene che il danno subito dalla sig.ra Bancale consiste nella mancanza della realizzazione della pavimentazione del lastrico solare, così come si presentava prima del rifacimento del pacchetto di protezione dello stesso" (cfr. pag. 16 della relazione peritale in atti).

Tra l'altro, risulta largamente probabile che i lavori di manutenzione effettuati siano stati altresì inutili, risolvendosi solo nel predetto danno, atteso che, anche a seguito degli stessi, persistevano i medesimi fenomeni di infiltrazione; ciò, infatti, ha portato all'instaurazione di un ATP da parte della sig.ra BC (R.G. n. 2682/2015), all'esito del quale si è riscontrato che la possibile causa, circa la genesi delle infiltrazioni nell'appartamento della sig.ra B , dipenda dalla probabile presenza di microlesioni sulla canna fumaria dell'impianto centralizzato a servizio dei piani ufficio dello stabile di Via X 5.

## Sentenza n. 4236/2023 pubbl. il 26/10/2023 RG n. 15937/2013

n. 15937/2013 R.G.

Occorre, inoltre, precisare che le risultanze della CTU espletata in questo giudizio vengono valutate ai soli fini dell'individuazione del pregiudizio alla proprietà esclusiva della B ;, conseguente alla adozione delle predette delibere, ma non ai fini della sua liquidazione, non essendo stata spiegata, da parte di quest'ultima, tempestiva domanda riconvenzionale tesa al risarcimento del danno subito dall'immobile.

Deve, dunque, ritenersi recessiva e comunque assorbita la doglianza avanzata dal Condominio, circa l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio risarcibile in capo alla stessa opponente, a seguito dell'intervenuta donazione dell'immobile per cui è causa in data 28.03.2017.

Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta da BMC , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2489/2013.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo giusta la natura ed il valore dichiarato della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile ex art. 28 D.M. 55/2014 citato, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore il 3.4.2014), come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella 2, terza colonna, D.M. citato (art. 5, co. 6, scaglione di riferimento compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4 del D.M. 55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.

Le spese della CTU espletata nel presente giudizio, nella misura liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico del Condominio di Via X n. 5, Bari.

### P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da BMC confronti del CONDOMINIO di VIA X

- n. 5 BARI, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15937/2013, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
  - 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2489/2013, emesso dal Tribunale di Bari in data 10.10.2013.
  - 2) condanna il CONDOMINIO di VIA X n. 5 BARI alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente, che liquida in complessivi €. 2.664,53, di cui €. 126,03 per esborsi ed €. 2.538,50 per compensi professionali (già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
  - pone a carico del CONDOMINIO di VIA X
    n. 5 BARI le spese di CTU come liquidate con decreto.

Così deciso in Bari, il 20.10.2023.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

### Il Giudice